



LEGGE 19 febbraio 1991 n.24 (pubblicata il 26 febbraio 1991)

Modifica all'art. 4 della Legge 7 giugno 1977 n. 30 "Legge che apporta modifiche alle disposizioni che regolano le erogazioni delle indennità per inabilità temporanea al lavoro".

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 1991.

Art. 1

L'articolo 4 della Legge 7 giugno 1977 n.30 è così modificato:

"Art. 4

Fermo restando il diritto al percepimento della indennità in caso di gravidanza e puerperio per un periodo massimo di 150 giorni, è data facoltà alla lavoratrice di fare decorrere detto periodo dai 90 ai 60 giorni prima della data presunta del parto. Il periodo massimo indennizzabile dopo l'avvenuto parto è di 90 giorni.

In caso di parto pretermine, la lavoratrice può usufruire, su sua richiesta, della indennità per complessivi 150 giorni.

A partire dal momento in cui si richiede l'erogazione della indennità, per 150 giorni e comunque per i 60 giorni successivi alla data del parto, è vietato fare lavorare la donna.

Al termine dei 150 giorni, purchè siano trascorsi 60 giorni dalla data del parto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale rimetterà alla lavoratrice apposita dichiarazione di fine periodo di astensione obbligatoria dal lavoro".

Art. 2

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 febbraio 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva